



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 14

ORIGINALE

N.8 DEL 14-03-20

Oggetto: Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura centri sportivi.

IL SINDACO

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020;

visto il D.P.C.M. 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020;

vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020;

visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;

visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

visto il D.Lgs, 18.08.2000, n. 267;

considerato che è necessario, al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

ORDINA

la chiusura al pubblico dei campi sportivi di San Vincenzo, Caporosso-Santa Lucia, Largo Garibaldi e Via Campo Sportivo, fino al 03 aprile p.v. compreso e comunque non prima della cessata emergenza epidemiologica;

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica;

che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art 650 del codice penale;

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Chieti, alla Giunta Regionale Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;

che venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Guardiagrele, lì 14-03-20

Il SINDACO
--DAL POZZO SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, lì' 14-03-20

Il Messo Notificatore